

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

On line gli indirizzi di posta elettronica certificata	2
Al via le rilevazioni della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2009 e del Monitoraggio mensile per l'anno 2010 – Circolare RGS del 7 aprile 2010, n.17	2
Parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato in materia di concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale – Il blocco delle gare fino alla determinazione degli ATEM è in contrasto con il principio comunitario di concorrenza	3
Ispettorato della Funzione pubblica - Avviata un'indagine conoscitiva sull'utilizzo del cartellino di identificazione da parte del personale della pubblica amministrazione	4
Al via la sperimentazione della trasmissione elettronica all'Inps dei certificati di malattia	4
Prime reazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro del 2 aprile 2010 in merito all'applicazione del decreto Brunetta. Di prossima pubblicazione apposita circolare informativa	5

On line gli indirizzi di posta elettronica certificata

Il Ministero dell'Interno rende noto che all'indirizzo <http://www.paginepecpa.gov.it/> sono consultabili gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) della Pubblica Amministrazione centrale e locale .

Selezionando il nome di un'amministrazione verranno mostrate le informazioni sintetiche dell'amministrazione stessa e, di seguito, la lista degli identificativi degli Uffici di Protocollo con i relativi indirizzi stradali ed indirizzi di PEC seguiti dall'eventuale elenco degli identificativi delle Unità Organizzative con i relativi indirizzi stradali ed indirizzi di PEC.

Al via le rilevazioni della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2009 e del Monitoraggio mensile per l'anno 2010 – Circolare RGS del 7 aprile 2010, n.17

La Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso la circolare n. 17 concernente la rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 165/2001 (conto annuale 2009 e monitoraggio 2010).

La Circolare contiene le istruzioni per l'invio delle informazioni previste dal titolo V del d.lgs. n. 165 del 2001 limitatamente alle seguenti rilevazioni1:

- Monitoraggio - anno 2010 (Indagine congiunturale trimestrale)
- Relazione allegata al Conto annuale - anno 2009 (Consuntivo attività)

Per l'anno 2010 partecipano al *monitoraggio* trimestrale, comportante l'invio con cadenza trimestrale di dati mensili relativi all'andamento delle spese e dell'occupazione solo alcune tipologie di enti tra cui tutte le province ed alcuni Comuni (limitatamente ad un campione formato da 841 enti).

Termini d'invio - il calendario per l'invio dei dati di monitoraggio trimestrale è il seguente:

Trimestre di rilevazione Scadenze

- I (gennaio, febbraio e marzo) 30 aprile 2010
- II (aprile, maggio e giugno) 31 luglio 2010
- III (luglio, agosto e settembre) 31 ottobre 2010
- IV (ottobre, novembre e dicembre) 31 gennaio 2011

Per la relazione degli Enti Locali (Comuni e Unioni dei Comuni), sono state apportate rilevanti modifiche sia per quanto riguarda il contenuto sia per le modalità operative.

Termini di invio - le scadenze per l'invio dei dati sono differenziate

Comparti Scadenze

- Enti locali e SSN 7 aprile - 15 maggio 2010
- Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 giugno - 31 luglio 2010

Modulistica

I modelli di rilevazione relativi al Monitoraggio e alla Relazione allegata sono disponibili in formato elettronico nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo:

www.HomePageSico.mef.gov.it.

Nello stesso sito è possibile consultare il testo integrale della Circolare in oggetto.

Parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato in materia di concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale – Il blocco delle gare fino alla determinazione degli ATEM è in contrasto con il principio comunitario di concorrenza

Il Garante della Concorrenza e del Mercato si è recentemente espressa in materia di concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale con riferimento alla proroga prevista dall'articolo 23, comma 4 del decreto legge n. 273/2005, convertito in legge n. 51/2006 e più specificatamente sulla possibilità di indire una gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas nelle more della definizione degli ambiti territoriali minimi.

Pur premettendo che il Garante non è competente a fornire un'interpretazione autentica delle norme vigenti, l'Autorità ha rilevato che la questione rileva sotto un profilo antitrust nella misura in cui ha ad oggetto l'interpretazione estensiva di norme che, dilatando l'arco temporale di affidamento della concessione in assenza di gara, prolungano nel tempo il differimento dell'applicazione dei principi di concorrenzialità e liberalizzazione nel settore del gas.

Per quanto concerne la possibilità di esperire le procedure di gara da parte degli enti locali nelle more della determinazione degli ambiti territoriali minimi da parte del Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità ha osservato che: "...conformemente alla giurisprudenza amministrativa che finora si è pronunciata sulla questione (Sentenze del TAR Lombardia Brescia n. 730/08; n. 582/08; n. 566/08; n. 322/2009; n. 1221/2009. ordinanza del Consiglio di Stato del 30 settembre 2008 n. 5213) ritiene che, pur essendo certamente auspicabile, sotto il profilo dell'efficienza delle gestioni, l'espletamento di gare sulla base di ambiti territoriali minimi, l'interpretazione orientata a sostenere il blocco delle gare fino alla determinazione di detti ambiti si ponga in contrasto con il principio comunitario di concorrenza, la cui attuazione attraverso un atto ministeriale potrebbe essere rinviata ad un futuro incerto, con il rischio di ritardare ulteriormente il completamento del processo di liberalizzazione nel settore del gas. Pertanto, pur in presenza di un quadro normativo estremamente incerto, l'Autorità ritiene preferibile propendere, quantomeno, per la soluzione della facoltatività, lasciando liberi i Comuni di decidere se indire le gare o se attendere la definizione degli ambiti.

Ispettorato della Funzione pubblica - Avviata un'indagine conoscitiva sull'utilizzo del cartellino di identificazione da parte del personale della pubblica amministrazione

Il Dipartimento della Pubblica amministrazione, in collaborazione con Formez e con l'Ispettorato della Funzione pubblica, ha avviato in questi giorni un'indagine conoscitiva sull'utilizzo del cartellino di identificazione da parte dei dipendenti pubblici.

L'obbligo dell'utilizzo del cartellino, effettivo dal 13 febbraio 2010, deriva dalle modifiche introdotte con l'art. 69 comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 che prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro, con l'ulteriore precisazione che in caso di mancato rispetto della norma il dirigente responsabile dell'ufficio potrà essere oggetto di sanzioni economiche.

La rilevazione avviata dal Dipartimento della Funzione Pubblica si basa su un questionario composto da 13 domande, che verrà inviato via e-mail a circa 9 mila tra amministrazioni centrali, regionali ed enti locali di tutta Italia.

Al via la sperimentazione della trasmissione elettronica all'Inps dei certificati di malattia

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha annunciato l'avvio della fase sperimentale dell'invio telematico dei certificati di malattia, così come previsto dal decreto legislativo n. 150/2009.

Durante il periodo di sperimentazione, durante il quale i medici e le strutture sanitarie avranno comunque la possibilità di rilasciare ancora i certificati di malattia cartacei, secondo le modalità attualmente vigenti, sarà possibile iniziare ad inviare all'Inps per via telematica i certificati di malattia dei dipendenti sia pubblici che privati.

L'Inps, invece invierà l'attestazione di malattia, immediatamente e per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Per il lavoratore dunque, al termine del periodo di prova, cesserà l'obbligo di inviare il certificato tramite raccomandata A/R al proprio datore di lavoro entro due giorni lavorativi.

L'inosservanza da parte del medico degli obblighi di trasmissione telematica, al termine del periodo di sperimentazione, costituirà illecito disciplinare e prevederà l'applicazione delle prescritte sanzioni.

Prime reazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro del 2 aprile 2010 in merito all'applicazione del decreto Brunetta. Di prossima pubblicazione apposita circolare informativa

Con riferimento alla recente sentenza del Giudice del Lavoro di Torino in riferimento alla sentenza avente per oggetto la relazione tra i contratti collettivi nazionali vigenti, le disposizioni di cui all'art.65 del dlgs 150/2009 e le misure immediatamente applicabili a seguito dell'entrata in vigore del decreto Brunetta, il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha preannunciato l'emanazione di apposita circolare che conterrà la posizione del ministero sulle questioni di diritto intertemporale discendenti dall'applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009, ivi comprese le problematiche relative alle relazioni sindacali.

Si riporta dal sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione il comunicato del 14 aprile 2010 in relazione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro del 2 aprile 2010:

"Come ampiamente pubblicizzato da alcuni quotidiani (e da organizzazioni sindacali non certamente favorevoli alla Riforma Brunetta del lavoro pubblico contenuta nel decreto legislativo n. 150/2009), il Tribunale di Torino, in sede di valutazione di una serie di comportamenti di una sede regionale dell'INPS (relativi al rispetto del sistema di partecipazione sindacale come configurato dai vigenti contratti collettivi), ne ha dichiarato l'antisindacalità, disponendone, conseguentemente, la cessazione. Al di là del merito della questione, tuttora all'esame dell'Ente interessato e di questo Dipartimento, si osserva che, al contrario di quanto surrettiziamente si è cercato di far credere, il decreto in oggetto - comunque reso nell'ambito sommario e cautelare del rito previsto dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 - non riguarda certo la citata riforma del rapporto di lavoro pubblico, che rimane nella sua interezza vigente e direttamente e pienamente applicabili all'universo delle amministrazioni pubbliche, bensì una specifica questione interpretativa con effetti limitato ad una singola pubblica amministrazione.

In ogni caso, questo Dipartimento si pronuncerà nell'ambito di una circolare - resa di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - concernente, complessivamente, la contrattazione collettiva integrativa nonché le questioni di diritto intertemporale discendenti dall'applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009, ivi comprese le problematiche relative alle relazioni sindacali. Tale circolare sarà pubblicata entro pochi giorni".

Bergamo, 19 aprile 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord